



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 563/2020/EP

Roma, 8 maggio 2020

Circolare n. 61/2020/EP

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo
degli Educatori professionali

ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: Educatore professionale – sentenza TAR Puglia.

Gentili Presidenti,

si invia la [sentenza del TAR Puglia -Sezione Prima- pubblicata in data 23 aprile 2020, prot. n. 166/2020](#), in riferimento alla possibilità da parte degli Educatori professionali socio-pedagogici (L19) di ricoprire il ruolo sanitario di Educatore professionale, aggettivato socio-sanitario dalla [legge 205/2017](#), art. 1, comma 596.

Il TAR della Puglia ha precluso tale possibilità “*in ragione della profonda distinzione tra le due figure professionali e della natura sanitaria di quella ricercata a mezzo della procedura selettiva*”, riconoscendo il ruolo sanitario esclusivamente alla figura dell’Educatore professionale in possesso del Diploma di laurea, o titoli equipollenti ed equivalenti, conseguito nelle Facoltà/Scuole di Medicina e Chirurgia (L/SNT2), in base al [DM 520/98](#).

È stata sancita con netta evidenza la peculiarità dell’Educatore professionale socio-sanitario nei Presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e, conseguentemente, privati in cui si svolge la funzione riabilitativa/educativa.

Con la predetta sentenza viene, altresì, nuovamente sancito il principio secondo cui la tutela della salute è affidata solo ed esclusivamente, nell’ambito di una sorta di regime monopolistico, a professionisti appositamente e adeguatamente preparati attraverso specifici percorsi formativi e abilitanti a cura dello Stato.

Nello caso di specie si ricorda che “*l’Educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario che ...omissis... attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da una équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero della vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà*” (DM 520/98).

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: www.tsrn.org

Posta elettronica: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Il decreto 520/98 regola la professione di Educatore professionale socio-sanitario attribuendo valore abilitante al percorso formativo universitario e [collocando la figura tra le 30 professioni sanitarie attualmente operanti sul territorio nazionale](#). In virtù di questa norma le Aziende sanitarie locali possono bandire concorsi pubblici per l'assunzione in ruolo di questa professione.

Appare, quindi, chiaro e definitivo che sul piano normativo non si può asserire che il succitato DM regolamenti l'intera sfera di intervento degli Educatori professionali, ma che dovrà inevitabilmente confrontarsi con l'art. 1, comma 596, della legge 205/2017, riferendosi al solo Educatore professionale socio-sanitario (L/SNT2).

Riteniamo che tale sentenza, ottenuta anche col supporto della scrivente FNO, dirima una parte rilevante delle incertezze segnalate con la [circolare 87bis/2019](#).

Cordiali saluti.

**Il componente del Comitato centrale
delegato Aspetti giuridici e medico-legali**

Roberto Di Bella

Il Presidente

Alessandro Beux